

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 27 marzo 2026

Nr. 13 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di marzo in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Regime impatriati applicabile con lavoro da remoto per azienda estera**
2. **Bonus ricerca esistente se l'attività è provata da perizie, fondi e brevetti**
3. **Le ritenute non utilizzate dei soci possono essere riattribuite alla Stp**
4. **Servizi di estetica: l'obbligo di certificazione ricade su colui che li rende**
5. **IVAFE non dovuta dal beneficiario di un *trust* estero trasparente**
6. **PEX: per la commercialità non è sufficiente l'attività preparatoria della partecipata**
7. **Istanze per il *tax credit* imprese di esercizio cinematografico al via dal 24 marzo 2026**

Regime impatriati applicabile con lavoro da remoto per azienda estera

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello del 20 marzo 2026, n. 82, ha chiarito che può beneficiare del regime degli impatriati anche chi lavora da remoto in Italia per una società estera.

Il caso esaminato dall'Agenzia riguardava un ingegnere informatico italiano, iscritto all'AIRE e residente fiscalmente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese, coniugato con una donna residente in Italia.

Il contribuente aveva intenzione di rientrare in Italia continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro estero, senza soluzione di continuità e interamente da remoto. Il dubbio interpretativo era se tale configurazione potesse o meno ostacolare l'accesso al nuovo regime degli impatriati disciplinato dall'articolo 5 del DLgs n. 209/2023.

Investita della questione, l'Agenzia ha, innanzitutto, richiamato l'articolo 5 del DLgs n. 209/2023, secondo il quale i redditi conseguiti dai lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza nel nostro Paese, specificate dalla stessa misura di favore.

Tanto premesso, con specifico riferimento al caso in questione, l'Agenzia ha precisato che il lavoro da remoto per un'azienda estera non è di ostacolo

per beneficiare del regime degli impatriati, che può essere applicato se la residenza fiscale viene trasferita in Italia e se l'attività lavorativa viene

svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero. Allo stesso modo, non rappresenta un problema la continuità del rapporto con l'azienda straniera, considerando che il contribuente è stato all'estero per oltre 30 anni.

Pertanto, il contribuente può beneficiare del nuovo regime sugli impatriati a partire dal 2026 e per i successivi 4 anni, se rispetta tutte le altre condizioni. L'Agenzia, inoltre, ha chiarito che lo stesso dipendente impatriato può beneficiare della riduzione dell'imponibile al 40% (in luogo di quella del 50%).

Infatti, avendo tre figli minori residenti in Italia, il reddito prodotto in Italia concorre al reddito complessivo solo nella misura del 40%, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del DLgs n. 209/2023. Ai fini dell'applicazione della misura agevolativa, infatti, è irrilevante che i figli siano rientrati nel 2025, cioè un anno prima del padre.

Bonus ricerca esistente se l'attività è provata da perizie, fondi e brevetti

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1528/2026, intervenendo in merito al riconoscimento di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha statuito che la qualificazione del credito come inesistente presuppone la mancanza dei presupposti costitutivi dello stesso o una sua artificiosa rappresentazione e che il credito non sia

riscontrabile sulla base dei controlli formali delle dichiarazioni.

Diversamente se lo stesso credito è sorto su basi reali ed è collegato ad attività effettivamente svolte e documentate, le contestazioni sulla natura effettiva dell'attività di ricerca configurano la fattispecie quale ipotesi di credito non spettante, con conseguente applicazione dei più ridotti termini decadenziali.

La controversia trae origine dall'impugnazione di un atto di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato il credito come inesistente. La Corte ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, non condividendo la ricostruzione operata dall'Agenzia.

I giudici di prime cure, infatti, hanno precisato che il credito può qualificarsi inesistente solo quando ricorrano congiuntamente due condizioni: (i) la mancanza dei presupposti costitutivi o la presenza di una artificiosa rappresentazione del credito; (ii) l'impossibilità di rilevare tale inesistenza mediante controlli automatizzati o formali.

Di conseguenza deve escludersi che il credito in questione si qualifichi come inesistente, dal momento che la contribuente ha prodotto copiosa documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (perizie asseverate, brevetti, pubblicazioni, report di progetto, validazione di altri enti per finanziamenti pubblici).

Le contestazioni dell'Agenzia si erano fondate sull'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il carattere innovativo dei progetti, e così la effettiva natura di ricerca, secondo i criteri dettati dal Manuale di Frascati.

Per i giudici di legittimità, le osservazioni dell'Agenzia portano, al massimo, a qualificare il credito come non spettante, con la conseguenza che l'atto di recupero avrebbe dovuto essere emesso entro il termine ordinario di decadenza e non entro il termine di otto anni previsto per i crediti inesistenti.

Le ritenute non utilizzate dei soci possono essere riattribuite alla Stp

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 26 marzo 2026, n. 85, ha chiarito che le ritenute attribuite ai soci dell'associazione e non utilizzate possono essere riattribuite all'associazione anche se questa, nel frattempo si è trasformata in una società tra professionisti.

Nel caso di specie, una associazione professionale di consulenti del lavoro si è trasformata in Società tra professionisti (Stp) con efficacia 1° gennaio 2026.

E' stato chiesto all'Agenzia se le ritenute subite dall'associazione nel 2025, attribuite per trasparenza nel modello redditi 2026 ai soci e da questi ultimi non del tutto utilizzate potessero essere riaddebitate alla Società tra professionisti.

L'associazione professionale produce reddito di lavoro autonomo e applica la ritenuta del 20% sui compensi percepiti; in sede di dichiarazione, sia il reddito sia le ritenute sono attribuiti pro-quota per trasparenza ai soci.

Le ritenute attribuite per trasparenza a soci e associati, se residuano dopo che questi hanno operato lo scomputo dal debito IRPEF, possono essere riattribuite alla società o associazione.

Diversamente, la Stp produce reddito d'impresa e non subisce ritenute sui compensi percepiti. Si pone, pertanto, il problema della corretta gestione delle ritenute maturate nei periodi precedenti la riorganizzazione. L'istante riteneva possibile riattribuire le ritenute alla Stp che nel corso del periodo d'imposta 2026 le avrebbe utilizzate in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6830.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato detta tesi, precisando che le ritenute riattribuite all'associazione dagli associati devono essere indicate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente alla trasformazione.

Inoltre, qualora tali ritenute eccedano le imposte dovute dall'associazione stessa, potranno essere utilizzate dalla Stp sotto forma di credito; ciò in virtù del disposto dell'articolo 2498 del Codice civile, ai sensi del quale il soggetto risultante dalla trasformazione conserva diritti e obblighi e

prosegue in tutti i rapporti giuridici dell'ente originario.

Servizi di estetica: l'obbligo di certificazione ricade su colui che li rende

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 marzo 2026, n. 83, ha chiarito che, nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un esercizio commerciale e un operatore specializzato in servizi di estetica, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi spetta esclusivamente al soggetto che esegue materialmente la prestazione.

Una società, che gestiva un esercizio commerciale, intendeva affidare un'area interna a un partner specializzato per l'erogazione di servizi di estetica. Sulla base degli accordi intercorrenti tra le parti, il partner avrebbe utilizzato i propri prodotti, protocolli e personale qualificato e la società si sarebbe occupata della gestione delle casse, incassando i corrispettivi dai clienti finali per poi riversarli all'operatore, al netto di una commissione.

L'istante chiedeva se fosse possibile emettere i documenti commerciali a proprio nome e gestire l'intero flusso IVA, nonostante la SCIA per l'attività di estetica fosse intestata al partner.

Investita della questione, l'Agenzia ha ricordato che l'obbligo di emettere la documentazione fiscale ricade in capo a chi effettua materialmente il servizio. L'articolo 21 del DPR n. 633/1972 e l'articolo 2 del DLgs n. 127/2015 dispongono infatti che il soggetto che effettua la prestazione è tenuto a certificare i corrispettivi.

Nel caso in questione, pertanto, i servizi estetici sono effettuati esclusivamente dal partner specializzato, che utilizza personale, protocolli e prodotti propri e, di conseguenza, è questo il soggetto tenuto a memorizzare e trasmettere i corrispettivi.

Il partner affidatario dell'attività di estetica, quindi, dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico intestato alla sua partita IVA, emettere documenti commerciali a suo nome e adempiere ai relativi obblighi IVA.

IVAFE non dovuta dal beneficiario di un *trust* estero trasparente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 marzo 2026, n. 84, ha chiarito che il beneficiario di un *trust* estero che vanta esclusivamente il diritto alla percezione dei redditi, senza poteri di disposizione o diritti reali sul capitale, non è tenuto al versamento dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Il caso in esame era relativo ad un cittadino statunitense, residente in Italia, beneficiario di un *trust* irrevocabile amministrato da un *trustee* indipendente negli Stati Uniti.

Nonostante la qualificazione del *trust* come "trasparente" ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia ha escluso l'obbligo di versamento dell'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie del fondo.

Il DL n. 201/2011 dispone che l'IVAFE si applica ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti. Tuttavia, il presupposto fondamentale per l'imposizione è la proprietà, la titolarità di un diritto reale o la detenzione dell'attività finanziaria.

Nel caso di specie, l'atto istitutivo del *trust* prevedeva che il beneficiario avesse diritto solo al reddito netto per tutta la durata della sua vita, non vi fosse alcun diritto alla distribuzione del capitale, il beneficiario non disponesse di alcun potere decisionale, gestionale o di movimentazione sui beni in *trust*, la titolarità dei beni spettasse esclusivamente al *trustee*.

Ne consegue che, nel presupposto che il beneficiario del *trust* sia titolare soltanto del diritto a pretendere i redditi del *trust*, non è tenuto al versamento dell'IVAFE con riferimento a tali investimenti.

PEX: per la commercialità non è sufficiente l'attività preparatoria della partecipata

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6732, depositata il 23 marzo 20256, è intervenuta sulla sussistenza del requisito della commercialità valido ai fini PEX, con riferimento a una società che

ha intrapreso un progetto di valorizzazione di un compendio immobiliare relativo a una ex fonderia.

In particolare, sugli immobili erano state svolte attività c.d. prodromiche quali, opere per preparare il terreno, la sua trasformazione urbanistica, tutte le formalità burocratiche volte ad ottenere l'edificabilità dell'edificio e le consulenze professionali.

I giudici hanno, in primo luogo, evidenziato come la *ratio* sottesa all'articolo 87, comma 1, lett. d), del TUIR è quella di concedere il beneficio dell'esenzione da imposta alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni purché la società partecipata svolga effettivamente e in concreto attività commerciale, non un'attività limitata alla gestione dei beni immobili o ad attività meramente preparatorie di quella commerciale.

Tale previsione legislativa è finalizzata a disincentivare la costituzione di «società-contenitore», da utilizzare per trasferire singoli cespiti immobiliari plusvalenti, sfruttando l'esenzione prevista per le plusvalenze relative alle partecipazioni.

Tanto detto, quanto al requisito della commercialità, la Corte ha ricordato che lo stesso può sussistere anche in fase di start up, a condizione che la società partecipata, una volta dotata di un autonomo apparato organizzativo, inizi effettivamente a svolgere l'attività per cui è stata costituita.

Tuttavia, è irrilevante la presenza di autorizzazioni commerciali, di appalti per la costruzione, in quanto si tratta di elementi futuri, mentre la concreta funzionalità dell'immobile si determina con la dichiarazione di completamento dei lavori.

Venendo al caso di specie, i giudici hanno concluso che non risulta soddisfatto il requisito della commercialità dal momento che non è stato appurato se, nel triennio precedente alla cessione della partecipazione la società avesse ininterrottamente svolto un'attività commerciale, non limitata alla mera gestione del compendio immobiliare acquistato all'indomani della sua costituzione ovvero al compimento di attività solo preparatoria non seguita dall'effettivo espletamento dell'attività imprenditoriale.

Istanze per il tax credit imprese di esercizio cinematografico al via dal 24 marzo 2026

Dalle ore 12:00 del 24 marzo e fino alle 23:59 del 28 aprile 2026 le imprese di esercizio cinematografico possono inviare le richieste di riconoscimento del credito d'imposta ex articolo 17, comma 1, della Legge n. 220/2026 per gli investimenti conclusi entro il 31 dicembre 2024.

L'invio va effettuato tramite i modelli disponibili sulla piattaforma informatica on line DGCOL.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del DM 4 novembre 2025 n. 411, al raggiungimento del limite delle risorse destinate per ciascun credito d'imposta, il sistema di presentazione delle domande sarà disattivato automaticamente e la DGCA ne darà avviso sul proprio sito istituzionale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di marzo 2026

Recupero dell'IVA non detratta sui transaction costs nelle operazioni di MLBO: tra dubbi e incertezze operative

La risposta a interpello n. 58/2026, segnando un passo avanti rispetto alla precedente ris. n. 7/2026, dopo aver confermato il diritto alla detrazione dell'IVA sui transaction costs sostenuti nelle operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), si sofferma sulle modalità di recupero dell'imposta per i periodi precedenti al 2024, anno di pubblicazione delle sentenze della Corte di Cassazione che ammettevano, per la prima volta nell'ordinamento, il diritto alla detrazione.

[→ Leggi di più](#)

Beneficiario effettivo e cash pooling: la Cassazione verso una presunzione di abuso nei gruppi multinazionali?

Con l'ordinanza n. 32467/2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di beneficiario effettivo, con riferimento alla mancata applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti, nel contesto di un gruppo multinazionale, da una società italiana ad una controllante estera. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la qualifica di "beneficial owner" in capo alla controllante danese, ravvisando invece tale qualifica nella capogruppo

USA, in ragione dell'assenza di disponibilità materiale e giuridica degli utili, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata, e della mancanza di un'effettiva attività economica. La pronuncia, tuttavia, suscita rilevanti perplessità nella misura in cui valorizza il cash pooling quale indice sintomatico della carenza dello status di beneficiario effettivo.

[→ Leggi di più](#)

La procedura amichevole come strumento di certezza fiscale: il cambio di paradigma del MEMAP 2026

Il Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), nella sua edizione 2026, rappresenta un punto di svolta nella disciplina della procedura amichevole prevista dall'articolo 25 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. A quasi vent'anni dalla precedente edizione del 2007, il nuovo manuale recepisce l'evoluzione normativa, amministrativa e culturale determinata dal progetto BEPS e, in particolare, dall'Action 14, proponendosi non più come mero strumento descrittivo, bensì come guida operativa avanzata per autorità e contribuenti.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di marzo 2026

Confisca per equivalente: non eseguibile la misura ablativa in presenza di regolare rateizzazione del debito tributario

Nell'affrontare il tema del rapporto tra confisca per equivalente nei reati tributari ed estinzione del debito fiscale mediante rateizzazione, la Corte di cassazione ha affermato che la misura ablativa non può essere eseguita ove il contribuente sia in regola con i pagamenti, valorizzando una lettura sistematica dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

[→ Leggi di più](#)

Per la Corte di Giustizia UE il rimborso dell'IVA è dovuto anche in caso di errore informatico

Per la Corte di Giustizia UE, l'articolo 170 e l'articolo 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell'IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell'IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.

[→ Leggi di più](#)

Il visto di conformità "infedele" non legittima il recupero del credito IVA compensato

Con l'ordinanza n. 4917/2026, la Corte di cassazione chiarisce che l'irregolarità del visto di conformità apposto da un professionista abilitato non legittima, di per sé, il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione, poiché la violazione assume natura meramente formale e rileva esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del professionista.

[→ Leggi di più](#)

I soci delle società di persone possono impugnare la cartella di pagamento invocando il "beneficium excussionis"

Con la recente ordinanza n. 3666 depositata il 18 febbraio 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi del beneficio di preventiva escussione che può essere fatto valere dai soci di una società di persone. A tal proposito, ponendosi nel solco dei principi fissati dalle Sezioni Unite, ha ribadito che il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Decreto fiscale 2026: il Governo fa dietrofront sulla tassa sui pacchi, iper-ammortamento e plusvalenze

Si riapre di nuovo il cantiere fiscale del Governo: il decreto fiscale 2026, pronto ad approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2026, reca una serie di modifiche pronte ad avere impatto sugli investimenti, sul commercio e sul sistema tributario.

[→ Leggi di più](#)

Quando il credito d'imposta diventa un contributo pubblico: profili IFRS tra IAS 12 e IAS 20

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore italiano ha fatto crescente ricorso ai crediti d'imposta come strumento di politica industriale, utilizzandoli per sostenere investimenti in ambiti quali la transizione energetica, l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo. Tali misure rappresentano oggi uno dei principali strumenti di incentivazione delle imprese e costituiscono una componente sempre più rilevante delle politiche economiche nazionali.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su



Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |